

# TRIBUNALE

**Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2017 — Efler e a./Commissione**

(Causa T-754/14) <sup>(1)</sup>

**[«Diritto delle istituzioni — Iniziativa dei cittadini europei — Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti — Accordo economico e commerciale globale — Assenza manifesta di competenza della Commissione — Proposta di atto giuridico ai fini dell'attuazione dei trattati — Articolo 11, paragrafo 4, TUE — Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 211/2011 — Parità di trattamento»]**

(2017/C 202/26)

Lingua processuale: il tedesco

## Parti

**Ricorrente:** Michael Efler (Berlino, Germania) e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato alla sentenza (rappresentante: B. Kempen, professore)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Laitenberger e H. Krämer, successivamente H. Krämer e, infine, H. Krämer e F. Erlbacher, agenti)

## Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2014) 6501 final della Commissione, del 10 settembre 2014, che respinge la richiesta di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini europei denominata «Stop TTIP»

## Dispositivo

- 1) La decisione C(2014) 6501 final della Commissione, del 10 settembre 2014, che respinge la richiesta di registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini europei denominata «Stop TTIP» è annullata.
- 2) La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dal sig. Michael Efler e dagli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

<sup>(1)</sup> GU C 34 del 2.2.2015.

**Sentenza del Tribunale dell'11 maggio 2017 — Deza/ECHA**

(Causa T-115/15) <sup>(1)</sup>

**[«REACH — Definizione di un elenco di sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 — Integrazione all'iscrizione della sostanza ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) in detto elenco — Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006»]**

(2017/C 202/27)

Lingua processuale: il ceco

## Parti

**Ricorrente:** Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Repubblica ceca) (rappresentante: P. Dejl, avvocato)

**Convenuta:** Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente M. Heikkilä, W. Broere e T. Zbihlej, successivamente M. Heikkilä, W. Broere e C. Buchanan, agenti, assistiti da M. Procházka e M. Mašková, avvocati)

**Intervenienti a sostegno della convenuta:** Regno di Danimarca (rappresentanti: C. Thorning e N. Lyshøj Malta, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, B. Koopman e H. Stergiou, agenti), Regno di Svezia (rappresentanti: E. Karlsson, L. Swedenborg, A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e N. Otte Widgren, agenti), Regno di Norvegia (rappresentanti: K. Moen e K. Moe Winther, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento di una decisione del 12 dicembre 2014 del direttore esecutivo dell'ECHA, mediante la quale la voce esistente relativa alla sostanza DEHP nell'elenco delle sostanze candidate ai fini di un'eventuale inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica GU 2007, L 136, pag. 3), è stata integrata nel senso che detta sostanza è identificata anche come sostanza che perturba il sistema endocrino e che può avere effetti gravi per l'ambiente, il tutto ai sensi dell'articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Deza, a.s. sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 3) Il Regno di Danimarca, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia sopportano le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 178 dell'1.6.2015.

**Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2017 — Schröder/UCVV — Hansson (SEIMORA)**

(Cause riunite T-425/15, T-426/15 e T-428/15) <sup>(1)</sup>

**(«Ritrovati vegetali — Domanda di decadenza della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali concessa alla varietà SEIMORA — Domanda di annullamento della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali concessa alla varietà SEIMORA — Domanda di privativa comunitaria dei ritrovati vegetali per la varietà SUMOST 02 — Composizione della commissione di ricorso dell'UCVV — Principio di imparzialità»)**

(2017/C 202/28)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Ralf Schröder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentante: T. Leidereiter, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) (rappresentanti: M. Ekvad e F. Mattina, agenti, assistiti da A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UCVV, interveniente dinanzi al Tribunale:* Jørn Hansson (Søndersø, Danimarca) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze)

**Oggetto**

Nella causa T-425/15, ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 24 febbraio 2015 (pratica A 003/2010), riguardante una domanda di decadenza della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali concessa alla varietà SEIMORA; nella causa T-426/15, ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 24 febbraio 2015 (pratica A 002/2014), riguardante una domanda di nullità della privativa comunitaria per i ritrovati vegetali concessa alla varietà SEIMORA; e, nella causa T-428/15, ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso dell'UCVV del 24 febbraio 2015 (pratica A 007/2009), riguardante una domanda di privativa comunitaria dei ritrovati vegetali per la varietà SUMOST 02.

**Dispositivo**

- 1) I ricorsi sono respinti.